

Allegato "A" ad atto N. 8800/6794 Rep. -----

STATUTO DELLA -----

"FONDAZIONE FEDERICA GALLI ETS" -----

- DENOMINAZIONE - SCOPO - OGGETTO - SEDE - -----

Articolo 1. -----

Denominazione e costituzione. -----

In attuazione delle disposizioni testamentarie di FEDERICA GALLI, contenute nel testamento pubblico in data 26 gennaio 2009, a rogito prof. Mario Notari, notaio in Milano è costituita una Fondazione di diritto privato, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017, denominata "FONDAZIONE FEDERICA GALLI ETS". -----

La Fondazione assumerà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del D.Lgs. 117/2017 a seguito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Pertanto, a seguito della predetta iscrizione, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 117/2017 verrà aggiunta alla denominazione dell'Ente l'acronimo "ETS". -----

La Fondazione ha l'obbligo di usare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS". Alla Fondazione si applicano le normative in tema di Enti del Terzo Settore ed in particolare il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117), di seguito anche solo "CTS", e sue successive modifiche e disposizioni integrative. -----

Articolo 2. -----

Scopo e oggetto -----

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante la conservazione, la tutela, la promozione, la diffusione e lo studio dell'opera artistica di Federica Galli. -----

La realizzazione dello scopo della Fondazione viene perseguita mediante lo svolgimento delle seguenti attività: -----

- la promozione e la divulgazione dell'opera di Federica Galli, sia ai fini conoscitivi che formativi per la scuola dell'arte, mediante l'organizzazione di dibattiti culturali e convegni, la pubblicazione di riviste, tesi, studi, pubblicazioni o recensioni nel campo della cultura, dell'arte e della critica sull'opera di Federica Galli o nella materia specifica dell'incisione; -----

- la gestione della collezione di opere della Fondatrice, anche al fine di garantire la corretta informazione relativa a tutte le opere di Federica Galli, per la loro catalogazione, conoscenza e migliore conservazione e archiviazione; il tutto al fine di favorire e incrementare l'attività di coloro che si dedicano allo studio ed alla conoscenza dell'arte, della quale l'opera di Federica Galli è espressione fondamentale. -----

Tali attività sono pertanto riconducibili all'attività di interesse generale consistente nell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, co. 1, lett. i), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117). -----

Attività strumentali, accessorie e connesse. -----

Nelle attività della Fondazione sono tra l'altro comprese, quali attività strumentali, connesse e accessorie, le seguenti iniziative: -----

a) lo scambio di informazioni e l'intrattenimento di rapporti con Musei, Enti, Istituzioni pubbliche e private, anche internazionali, per la diffusione dell'opera ed il perseguimento delle finalità della Fondazione, compreso l'uso delle immagini

delle opere, la cessione delle opere in affitto e/o in comodato gratuito, con o senza rimborso delle spese, nonché la loro donazione ad Enti e Musei finalizzata all'esposizione; -----

b) la ricostruzione dello studio (casa museo), inteso come luogo della ricerca, conservazione e valorizzazione dell'opera di Federica Galli, al fine di promuovere attività didattiche e culturali; -----

c) l'utilizzo delle lastre incise dalla Fondatrice, la vendita delle opere già stampate e delle opere che verranno stampate secondo la tiratura originariamente prevista dalla Fondatrice, nonché l'acquisto di opere realizzate dalla Fondatrice, ovvero da altri Autori, ritenute fondamentali per le finalità della Fondazione. -----

La Fondazione potrà operare autonomamente o in collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche nonché con fondazioni, associazioni, imprese e singoli cittadini. -----

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate e comunque da quelle espressamente menzionate dall'art. 5 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, fatta eccezione per le attività diverse consentite dal presente statuto in quanto secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto della normativa anche regolamentare pro tempore vigente. -----

----- **Articolo 3.** -----

----- **Attività diverse e di raccolta fondi** -----

La Fondazione, previa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione, potrà esercitare attività diverse secondarie e da quelle sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti delle normative vigenti ed in conformità all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successivi decreti attuativi, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite; potrà inoltre compiere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo. -----

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché in conformità alla normativa pro tempore vigente. -----

----- **Articolo 4.** -----

----- **Sede** -----

La Fondazione, che ha durata illimitata, ha sede in Comune di Milano, all'indirizzo risultante dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. -----

L'indirizzo della sede potrà essere liberamente determinato, nell'ambito del Comune di Milano, a cura del Consiglio di Amministrazione. -----

----- **- ORGANI DELLA FONDAZIONE -** -----

----- **Articolo 5.** -----

----- **Organi della Fondazione** -----

Sono organi della Fondazione: -----

- il Consiglio di Amministrazione; -----

- il Presidente; -----
- l'Organo di Controllo. -----

----- Articolo 6. -----

----- Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione -----

Il Consiglio di Amministrazione é formato da cinque componenti, tra cui il Presidente. -----

I Consiglieri durano in carica a tempo indeterminato, sino a dimissioni o impossibilità sopravvenuta. -----

In caso di cessazione dalla carica da parte di uno o più dei Consiglieri, la designazione e la nomina del o dei successori ha luogo senza indugio da parte degli altri membri del Consiglio di Amministrazione ("Cooptazione"), a condizione che rimangano in carica, al momento della deliberazione consiliare di Cooptazione, almeno due Consiglieri. La Cooptazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due Consiglieri. -----

Qualora il Consigliere cessato ricoprisse la carica di Presidente, il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla Cooptazione, nomina anche il nuovo Presidente, con le medesime maggioranze. -----

Qualora non sia possibile deliberare la Cooptazione - essendovi meno di due Consiglieri in carica - o comunque qualora la Cooptazione non venga deliberata per qualsiasi motivo entro sei mesi dalla cessazione della carica di un Consigliere, la sostituzione del o dei Consiglieri cessati, sino a ricomporre il numero di cinque, viene effettuata, su richiesta di un Consigliere in carica o di qualunque altro interessato, dal Direttore della Pinacoteca Ambrosiana di Milano, quale nominato all'interno del Collegio dei Dottori dell'Ambrosiana stessa, ovvero, qualora la designazione non venisse effettuata entro sei mesi dalla richiesta, dal Direttore del Museo Civico "Ala Ponzoni" del sistema Museale di Cremona ("Designazione"). Sia in caso di Cooptazione, sia in caso di Designazione, la sostituzione del o dei Consiglieri cessati dovrà cercare di perseguire la finalità di mantenere, in seno al Consiglio di Amministrazione, la presenza delle diverse competenze e rappresentanze di interessi quali risultanti dalla designazione iniziale da parte della fondatrice Federica Galli. -----

----- Articolo 7 -----

----- Competenze del Consiglio di Amministrazione -----

Il Consiglio di Amministrazione: -----

- a) provvede alla gestione della Fondazione, fatti salvi i poteri attribuiti dal presente statuto o per determinazione del Consiglio medesimo al Presidente ed agli altri suoi membri, nei limiti e secondo le modalità individuati con propria delibera assunta e depositata nelle forme richieste dalla legge; -----
- b) elegge, fra i suoi membri, il Presidente della Fondazione, dopo la cessazione del Presidente designato dalla Fondatrice; -----
- c) può eleggere, ove lo ritenga opportuno, un Vice Presidente con durata triennale, con funzioni vicarie come stabilito nel successivo art. 9; -----
- d) nomina, per cooptazione, gli ulteriori Consiglieri di Amministrazione in osservanza del precedente art. 6; -----
- e) approva, entro il termine di cui al successivo art. 14, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché il bilancio preventivo per il successivo esercizio; -----
- f) adotta le modificazioni dello Statuto della Fondazione, nei modi e nei limiti previsti e consentiti dalle vigenti leggi e con le maggioranze infra indicate; -----
- g) elabora direttive per l'indirizzo generale dell'attività della Fondazione; -----

h) delibera lo scioglimento della Fondazione, con le maggioranze infra indicate. --
Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati consultivi per specifiche materie, privi di rilevanza esterna, nominando i componenti e definendo i relativi compiti. -----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare atti o categorie di atti di ordinaria o straordinaria amministrazione a propri membri, anche diversi dal Presidente, precisando l'estensione e i limiti della delega. Non possono tuttavia essere delegati i poteri di cui alle precedenti lettere b), d), e), f) e h). -----

Il Consiglio di Amministrazione può altresì affidare incarichi specifici e/o continuativi sia a propri membri che a collaboratori esterni, definendone poteri, limiti, direttive e compensi. -----

----- Articolo 8. -----

----- Funzionamento del Consiglio di Amministrazione -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo giudichi opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri. -----

Di norma, il Presidente stabilisce il calendario indicativo delle riunioni del Consiglio di Amministrazione di ciascun esercizio e lo comunica ai Consiglieri in occasione della riunione consiliare convocata annualmente per l'approvazione del bilancio d'esercizio. -----

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne presiede i lavori e provvede affinché tutti i Consiglieri siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. -----

La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene mediante avviso spedito a tutti i Consiglieri e al Revisore, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno sette giorni prima dell'adunanza, ovvero tre giorni prima dell'adunanza in caso di urgenza. -----

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. -----

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. -----

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono comunque valide, anche senza formale convocazione, qualora intervengano tutti i Consiglieri in carica e nessuno si opponga alla trattazione. -----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. -----

E' in ogni caso necessario il voto favorevole di tutti i consiglieri in carica meno uno per le modificazioni dello Statuto della Fondazione e per l'eventuale delibera di



Handwritten signature in blue ink.

scioglimento. -----

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione - fatta eccezione per le deliberazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) e h) del precedente articolo 7 - possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, da parte della maggioranza degli amministratori in carica; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della Fondazione la relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale; (e) sia conseguito il consenso di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. -----

----- **Articolo 9.** -----

----- **Presidente** -----

Il Presidente della Fondazione: -----

- ha la rappresentanza legale della Fondazione avanti a terzi ed in giudizio; ha il potere di compiere tutti gli atti e i provvedimenti di ordinaria amministrazione, necessari od opportuni per dare attuazione agli scopi della Fondazione nell'ambito delle direttive strategiche fissate dal Consiglio di Amministrazione, informandone periodicamente il Consiglio nelle successive adunanze; -----
- può adottare, nei casi di necessità ed urgenza, ogni atto e provvedimento, anche di straordinaria amministrazione, ritenuto necessario nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva; dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio, compiendo anche nei confronti dei terzi ogni atto deciso e deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione; -----
- convoca il Consiglio di Amministrazione, proponendo gli argomenti da trattare nelle rispettive adunanze; -----
- redige e presenta al Consiglio di Amministrazione il rendiconto dell'esercizio precedente e il preventivo dell'anno in corso; -----
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'istituzione. -----

Il Vice Presidente, ove nominato, esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. -----

----- **Articolo 10.** -----

----- **Organo di Controllo** -----

Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione si dota di un Organo di Controllo, anche monocratico. -----

I membri dell'Organo di controllo sono nominati dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Milano, su istanza del Consiglio di Amministrazione. -----

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. -----

Nel caso in cui venga eletto un organo collegiale, esso è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente. -----

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge. -----

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 2017 n. 117, e in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge e relative linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. -----

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 2017 n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali dei conti o società di revisione iscritti nell'apposito registro, nominati dal Fondatore. -----

I membri dell'Organo di controllo restano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. -

----- **Articolo 11.** -----

----- **Remunerazione** -----

La carica di Consigliere è assunta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione, secondo criteri stabiliti in via preventiva dal Consiglio di Amministrazione. -----

La carica di Presidente dà diritto, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione, secondo criteri stabiliti in via preventiva dal Consiglio di Amministrazione, ad un compenso stabilito anno per anno, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, dallo stesso Consiglio di Amministrazione, previo parere dell'Organo di Controllo. -----

Il Consiglio di Amministrazione può altresì stabilire compensi fissi, saltuari od occasionali a favore di Consiglieri cui vengano attribuiti particolari incarichi o funzioni. -----

Il compenso spettante ai membri dell'Organo di Controllo viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina, per l'intera durata dell'incarico. -

Non potranno essere superati, in ogni caso, i limiti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, salvo future modifiche normative. -----

----- **Articolo 12.** -----

----- **Rappresentanza** -----

Il potere di rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente, senza limite alcuno. -----

La rappresentanza della Fondazione spetta anche a ciascun Consigliere, limitatamente agli atti o alle operazioni delegati dal Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale direttore generale, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. -----

----- **- PATRIMONIO - SCIoglimento - DEVOLUZIONE -** -----

----- **Articolo 13.** -----

----- **Patrimonio e Fondo di Gestione** -----

Il patrimonio ed il Fondo di Gestione, comprensivi di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione. --
I beni mobili e quelli immobili posseduti, in proprietà o in uso, dalla Fondazione dovranno essere conservati con cura e valorizzati dal punto di vista patrimoniale.

Il patrimonio della Fondazione è costituito: -----

a) dalla dotazione iniziale disposta dalla fondatrice Federica Galli, in forza di testamento pubblico in data 26 gennaio 2009, sopra citato; -----

b) dai beni immobili e mobili pervenuti o che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto; -----

c) da ogni contributo ed elargizione, sempre che tali attribuzioni siano destinate - all'attuazione degli scopi statutari e ad incremento del patrimonio; -----

d) dai redditi derivanti dal patrimonio e che il Consiglio destinerà ad incremento del -----
patrimonio medesimo; -----

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito: -----

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; -----

b) da eventuali donazioni che non siano espressamente destinate al patrimonio; -

c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici; -----

d) dai redditi di eventuali attività strumentali, accessorie, connesse e diverse. ---

----- **Articolo 14.** -----

----- **Esercizi -Bilancio** -----

La Fondazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e, ove necessario, il Bilancio sociale. -----

Il Bilancio, redatto ai sensi delle normative vigenti per gli enti del terzo settore, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. -----

Entro il 30 aprile di ogni anno, o entro il 30 giugno quando sussistano particolari esigenze, il Consiglio di Amministrazione predispone e approva il bilancio consuntivo del trascorso esercizio, ed ove necessario il bilancio sociale, che devono venir depositato nei termini di Legge, secondo il disposto dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017. -----

La Fondazione deve tenere scritture contabili adeguate alla normativa vigente in base alle caratteristiche dell'Ente. -----

----- **Articolo 15.** -----

----- **Libri sociali** -----

La Fondazione deve tenere i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del D. Lgs. 117/2017. -----

Il membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: colui che intende consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, deve inviare apposita richiesta all'organo amministrativo che determinerà la data d'inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. -----

L'organo amministrativo potrà pretendere che il professionista che assiste il richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale

riconosciuto dalla legge, al segreto professionale. -----

La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro degli uffici della Fondazione e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività. -----

La consultazione dei libri e documenti può essere effettuata nello studio del professionista che assiste la Fondazione. -----

I costi della consultazione sono a carico del richiedente. -----

Il richiedente è tenuto ad utilizzare tutte le informazioni ed i documenti di cui ha preso visione con le modalità di cui sopra, senza ledere i diritti della Fondazione, rispettando la riservatezza delle informazioni acquisite e i diritti delle persone coinvolte, compreso il diritto alla tutela dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 679/2016. La violazione di tale principio, oltre ad eventuali responsabilità civili e penali, rappresenta comportamento gravemente contrastante con le finalità e le disposizioni statutarie. -----

----- **Articolo 16.** -----

----- **Scioglimento della Fondazione** -----

Lo scioglimento della Fondazione potrà avvenire, salvo norme inderogabili di Legge, solo al raggiungimento dello scopo della stessa, avendo impiegato tutto il patrimonio per il suo raggiungimento. -----

Lo scioglimento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei propri membri, con delibera che provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori muniti dei necessari ed occorrenti poteri. -----

----- **Articolo 17** -----

----- **Devoluzione dei beni della Fondazione** -----

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore, da individuarsi con la deliberazione che avrà ad oggetto lo scioglimento, che siano attivi in settori affini a quello dell'opera artistica di Federica Galli, se possibile nell'ambito della Regione Lombardia. -----

----- **- NORMA FINALE -** -----

----- **Articolo 18.** -----

----- **Disciplina applicabile** -----

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017, delle altre norme di legge vigenti in materia e delle loro eventuali modificazioni ed integrazioni. -----